

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 37/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 maggio 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato, tra i quali è compreso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.);

vista la determinazione n. 18 del 26 marzo 1999 con la quale questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

vista la determinazione n. 79 del 17 novembre 2000 con la quale sono stati regolati gli adempimenti istruttori per il controllo sulla gestione dell'Ente;

visti i conti consuntivi dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi relativi agli esercizi finanziari dal 2007 al 2009, nonché le annesse relazioni del Collegio sindacale;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antongiulio Martina e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2007 al 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2007 al 2009 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (E.N.P.A.B.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Antongiulio Martina

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 17 maggio 2011.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI
(E.N.P.A.B.), PER GLI ESERCIZI DAL 2007 2009

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Il quadro ordinamentale e le funzioni	»	14
2. Gli organi	»	16
3. Il personale	»	20
4. Gli incarichi e le consulenze	»	22
5. La gestione previdenziale e assistenziale	»	23
5.1. Gli iscritti	»	23
5.2. I contributi previdenziali	»	24
5.3. Le prestazioni previdenziali ed assistenziali	»	28
6. L'ordinamento contabile	»	33
7. I consuntivi	»	34
8. Lo stato patrimoniale	»	36
8.1. L'attivo patrimoniale	»	38
8.2. Le attività finanziarie	»	39
8.3. Le passività	»	43
8.4. Il netto patrimoniale	»	44
a) Il fondo per la previdenza	»	45
b) Il fondo per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà	»	46
c) Il fondo per interventi di assistenza	»	47
d) Il fondo per l'indennità di maternità	»	48
e) Il fondo per le pensioni	»	49
f) Il fondo di riserva	»	51
g) La classificazione dei fondi	»	52
9. Il conto economico	»	54
10. Il rendimento degli investimenti	»	63
11. Il bilancio tecnico	»	67
12. Conclusioni	»	73

PAGINA BIANCA

Premessa

Sulla gestione dell'ENPAB (Ente nazionale per la previdenza e assistenza dei biologi), la Corte dei Conti ha già riferito al Parlamento, a norma del combinato disposto degli artt. 3, quinto comma, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 6, settimo comma, D.Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, fino a tutto l'esercizio 2006¹.

Riferisce ora, con la presente relazione, sulla gestione del predetto Ente per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 nonché sugli eventi più significativi sino alla data corrente.

¹ Vds., per l'esercizio 2006, la relazione deliberata, nell'adunanza del 17.06.2008, dalla Sezione controllo enti, con determinazione n. 49/2008 e trasmessa al Parlamento il 01.07.2008 (Atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV n. 18).

1. Il quadro ordinamentale e le funzioni

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è stato istituito, come fondazione, ai sensi del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, con decreto del 16 luglio 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro², di approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente adottati dall'Ordine nazionale dei biologi in data 19 giugno 1997³.

A termini del comb. disp. di cui all'art. 3, primo e quinto comma, del D.Lgs. 509/1994 e dell'art. 6, settimo comma, del D. Lgs. 103/1996, l'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al controllo della Corte dei conti.

L'Ente ha la funzione di attuare la tutela previdenziale in favore degli iscritti all'Ordine nazionale dei biologi, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, nonché dei loro familiari, mercé erogazione di pensioni di vecchiaia e di inabilità, dell'assegno di invalidità e dell'indennità di maternità nonché delle pensioni ai superstiti.

Le norme istitutive prevedono, inoltre, che l'Ente concorra alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, di cui al D.Leg.vo 21 aprile 1993, n. 124, che provveda a forme di assistenza obbligatoria e che possa attuare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, interventi assistenziali.

Rinviando per maggiori dettagli in ordine al quadro ordinamentale ed alle funzioni dell'Ente all'esposizione fattane nelle precedenti relazioni, occorre evidenziare che l'ENPAB, al pari degli altri enti gestori di cui al D.Lgs. 509/1994 ed al D.Lgs. 103/1996, figura nel novero degli enti inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuati, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della L.30.12.2004 n° 311 (legge finanziaria 2005), dall'Istituto nazionale di statistica (I-

² Il relativo avviso è stato pubblicato nella G.U. del 06.08.1997 n. 182.

³ Lo statuto ed il regolamento di previdenza sono stati successivamente modificati con delibere del C.I.G. del 21 dicembre 1998 e del 9 giugno 1999, approvate con ministeriale del 5 agosto 1999 (il relativo avviso è stato pubblicato nella G.U. del 19.08.1999 n. 194). Più di recente il regolamento di previdenza è stato modificato con delibera del C.I.G. n. 3 del 18 luglio 2007, approvata con ministeriale del 26 novembre 2007 (il relativo avviso è stato pubblicato nella G.U. del 12.01.2008 n. 10).

STAT) con propri provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno⁴.

⁴ In proposito, occorre evidenziare che, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'ENPAB in uno a numerosi altri enti ex D.Lgs. 509/1994 e 103/1996, avverso l'elenco ISTAT del 29.07.2005, il T.A.R. per il Lazio, (Sezione III quater), ritenuto che la finalità perseguita dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 non giustificasse l'attrazione nell'ambito della pubblica amministrazione, intesa in senso ampio, di soggetti qualificati come privati e organizzati come tali, ha annullato, con sentenza n°1938/2008 del 03.03.2008, il suddetto elenco, in parte qua.

L'efficacia della suddetta sentenza è stata, peraltro, sospesa dal Consiglio di Stato, con ordinanza della Sesta Sezione n. 3695/2008 del 16.07.2008.

Per il 2005 gli enti compresi nel conto consolidato della P.A. sono stati individuati dall'elenco 1 allegato alla stessa L. 311/2004, il quale pur non indicandoli nominativamente, al contrario dei summenzionati provvedimenti dell'ISTAT, vi include gli "enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale", quale genus identificante una categoria di soggetti suscettibile di comprendere ogni ente ad esso riconducibile, ivi compresi, pertanto, le casse privatizzate di cui al D.Lgs. 509/1994 e gli enti gestori di cui al D.Lgs. 103/1996, come, del resto, si desume dall'art. 1, comma 57, della stessa legge che, nel prevedere che, per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, possano incrementare le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore, per l'anno 2005, all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento e, per gli anni 2006 e 2007, all'ammontare delle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente incrementato del 2 per cento, ha eccettuato espressamente gli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 509/1994 ed al D.Lgs. 103/1996.

Analogamente, il quindicesimo comma dell'art. 61 del D.L. 25.06.2008 n. 112 conv. in legge, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008, n. 133 ha disposto che le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 5 e 6 dello stesso articolo di contenimento delle spese per organismi collegiali ed altri organismi, per consulenze, per relazioni pubbliche, convegni etc. e per sponsorizzazioni, sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applichino agli "enti previdenziali privatizzati", nel novero dei quali devono considerarsi compresi non solo le casse professionali di cui al D.Lgs. 509/1994 ma anche gli enti, come l'ENPAB, istituiti ai sensi del D.Lgs. 103/1996 (cfr. in tal senso, circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - R.G.S. n. 36 del 23.12.2008).

Senonché, non tutte le disposizioni di contenimento della spesa pubblica riferite agli enti compresi nel conto consolidato della P.A. recano previsioni nel senso dell'esclusione, dal relativo ambito applicativo, degli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria, sicché, stante l'intervenuta sospensione dell'efficacia della summenzionata sentenza del TAR, non può revocarsene in dubbio l'applicabilità, allo stato, all'ENPAB.

2. Gli organi

Gli organi dell'ente sono:

- il Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.) - i cui membri sono eletti ogni cinque anni dagli iscritti fra gli stessi iscritti ed i pensionati diretti, in ragione di un componente ogni mille iscritti con arrotondamento per eccesso - che, presieduto da un coordinatore, è l'organo di indirizzo, che definisce le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della gestione previdenziale, delibera sulle integrazioni e modificazioni dello Statuto e dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza, approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo, il bilancio tecnico e le variazioni della misura delle contribuzioni, nomina il Collegio sindacale, designa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i soggetti cui affidare la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi;
- il Consiglio di Amministrazione - composto da cinque membri eletti dagli iscritti, in concomitanza con le elezioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, e per la stessa durata - che è l'organo gestionale, cui compete deliberare sui regolamenti riguardanti l'organizzazione interna dell'Ente, sulle questioni riguardanti il personale, sulle iscrizioni, le cancellazioni, la liquidazione delle pensioni, l'investimento delle disponibilità patrimoniali, le liti attive e passive, determinare l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dallo Statuto, adempiere tutte le funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente e quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
- il Presidente (sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente), - eletto a scrutinio segreto, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione - che ha la legale rappresentanza dell'Ente ed adotta, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e con salvezza degli effetti prodottisi;
- il Collegio dei sindaci, organo di controllo interno, che - composto da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti dei quali un membro effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Tesoro, due membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio di Indiriz-